



**Tribunale di Piacenza**  
Sezione civile  
**Tribunale Fallimentare**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

**Dott. Stefano Brusati**

*Presidente*

**Dott. Maddalena Ghisolfi**

*Giudice*

**Dott. Stefano Aldo Tiberti**

*Giudice Relatore*

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**  
**EX ARTT. 98 SEGG. R.D. 267/1942**

nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data  
rubricato al n. **R.G.;**

**DA**

**RICORRENTE**

**NEI CONFRONTI DI**

**RESISTENTE**

**FATTO**

1. Con Opposizione ex art. 98 Legge Fallimentare depositata in data 21/04/2023 la  
ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del  
(dichiarato esecutivo in data 7 marzo 2023 e trasmesso alla ricorrente  
in data 24 marzo 2023), con il quale è stato escluso il credito chirografario di per  
euro 275.361,18, oltre agli interessi per euro 1.146,71, in virtù del Contratto di  
finanziamento n. accettato da il 2 aprile 2021 e  
assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (PMI),  
istituito dall'art. 2, comma 100, lett.a), L. n. 662 del 1996.
2. il credito vantato da parte opponente è stato escluso dallo stato passivo del Fallimento da  
parte del G.D. con questa motivazione:



*“Escluso per euro 276.507,89, perché, come si evince anche dalle osservazioni e dalla documentazione allegata, la società erogatrice non ha tenuto alcun conto della delibera di riduzione del capitale per perdite 7 gennaio 2021, pubblicata al Registro imprese il 18 gennaio 2021, e del bilancio alla stessa allegato, che attestava al 30/11/2020 una perdita di esercizio di circa euro 345.000 e i cui dati erano del tutto incongruenti con quelli del 'bilancio provvisorio 2020' (doc. 18 istante). Altrettanto incongruenti erano i dati sia del bilancio di riduzione che del 'bilancio provvisorio' con quelli del bilancio 2019, riguardo a immobilizzazioni, crediti, debiti, costi e ricavi. La circostanza che fosse stato allegato dalla società richiedente il finanziamento un 'bilancio provvisorio' (palesamente artefatto, come risulta anche dal confronto col bilancio 2019), anziché il bilancio allegato alla delibera di riduzione del capitale (peraltro, anche questo almeno parzialmente artefatto, come risulta e avrebbe dovuto risultare dal confronto dei dati relativi ai pretesi crediti con i dati degli altri bilanci), avrebbe dovuto indurre l'operatore qualificato a non erogare alcun importo. Incongruenze ci sono anche nell'indicazione delle immobilizzazioni (€ 450.000 nel bilancio di riduzione; € 847.000 in quello 'provvisorio', incluse in entrambi le immobilizzazioni immateriali); in ogni caso, la parte preponderante dell'attivo societario appariva costituita da crediti, e non risulta che sia stata acquisita alcuna notizia circa la loro effettiva esistenza ed esigibilità. Il finanziamento appare pertanto erogato - quando non dolosamente - quantomeno con colpa grave dell'operatore qualificato, che non ha svolto nessun reale accertamento e approfondimento circa la situazione economico-patrimoniale e l'effettiva capacità di rimborso da parte della prenditrice, la quale presentava chiari sintomi di insolvenza o quantomeno di crisi (la predisposizione e la consegna di bilanci artefatti e la mancata di insolvenza o quantomeno di crisi (la predisposizione e la consegna di bilanci artefatti e la mancata consegna del bilancio allegato alla delibera di riduzione sono indizi gravi e univoci), dovendosi pertanto escludere ogni ripetizione. La concessione di credito in siffatte circostanze costituisce atto illecito e contrario a norme imperative, anche penali, nonché all'ordine pubblico e al buon costume, sicché il contratto è da ritenersi nullo e le somme irripetibili ex art. 2035 cod. civ. Sulla necessità che la Banca esaminasse il merito creditizio e sulla nullità del mutuo v. da ultimo ad es. Trib. Torino 4.10.2022;”*

3. Quali motivi di opposizione, deduce l'opponente: (i) il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto in capo alla curatela ai fini dell'accertamento di una responsabilità del soggetto finanziatore qualora venga dedotta la fattispecie della “concessione abusiva di credito”, quantomeno per insussistenza del danno evento e del danno conseguenza, nonché del rapporto causale tra la condotta del finanziatore e l'aggravamento del dissesto (ii) la legittimità della condotta di \_\_\_\_\_ in ragione dell'attenta istruttoria svolta preliminarmente all'erogazione del Finanziamento, con diligente valutazione del relativo merito creditizio mediante acquisizione di pertinente documentazione e valendosi anche dei servizi informativi di soggetti terzi, secondo i migliori standard e prassi di settore<sup>1</sup> (iii)

<sup>1</sup> Deduce l'opponente, in particolare, che: 1) dal Report Credit Bureau di Experian del \_\_\_\_\_ non sono emersi indici di alcun elevato rischio di inadempimento, essendo qualificato tale rischio come “medio basso” e “medio” e risultando, inoltre, lo “Stato dei pagamenti” relativi ai finanziamenti contratti “IN REGOLA”; 2) In base al Report Cribis Check Medium, sempre del 17 marzo 2021 “Nessun Protesto [è stato] rilevato; Non sono stati rilevati Atti da \_\_\_\_\_  
Pagina nr. 2



l'inapplicabilità, in assenza di dolo, dell'articolo 2035 del codice civile e (iv) il difetto dei presupposti richiesti per configurare una compensazione del credito di con l'asserito credito risarcitorio vantato dal Fallimento.

4. Si è costituito il Fallimento opposto, ribadendo che il finanziamento risulta erogato quantomeno con colpa grave dell'operatore qualificato, che non ha svolto nessun reale accertamento e approfondimento circa la situazione economico-patrimoniale e l'effettiva capacità di rimborso da parte della impresa finanziata - in violazione della regola di prudente valutazione del merito creditizio ex art. 5 TUB e art. 1176, comma 2, c.c. - la quale presentava chiari sintomi di insolvenza o quantomeno di crisi, sulla base degli elementi rilevati dal Curatore in sede di relazione ex art. 33 L.F.; ha quindi eccepito la nullità del contratto di finanziamento ex art. 1418 co 1, in quanto il negozio si pone in diretto contrasto con la norma penale che sanziona l'aggravamento del dissesto con operazioni colpose (art 217 L.F., ora art. 323 CCII), nonché l'illiceità della condotta del soggetto finanziatore, integrante una concessione abusiva di credito foriera di danno per la società poi fallita.

#### DIRITTO

Tutto ciò premesso, osserva il tribunale che l'opposizione è infondata e va rigettata.

5-Preliminarmente il Collegio osserva che risulta incontestato che il Mediocredito abbia effettuato la dichiarazione di surroga nei confronti del in data 13 febbraio 2023, comunicando di aver ammesso la mandante della e facente parte del medesimo gruppo creditizio alla garanzia pubblica con delibera in data 23 marzo 2021 e di aver liquidato la perdita per la somma di euro 244.564,20 in data 28 ottobre 2022<sup>2</sup>.

Conseguentemente, parte del credito insinuato risulta estinto per intervenuta escussione della garanzia pubblica, risultando quindi ancora non soddisfatto un residuo credito per la minor somma di 30.796,98<sup>3</sup>, unica somma quindi per la quale parte opponente è legittimata a formulare domanda di insinuazione al passivo.

6- Ciò posto, il Collegio osserva che va concettualmente distinta la fattispecie della concessione abusiva del credito quale illecito civile commesso da parte del soggetto

*Conservatoria; Non sono state rilevate Procedure in Corso; Non sono state rilevate Richieste di procedure note"; 3) Nel Bilancio di esercizio al 31-12-2019 è riportato un "Utile (perdita) dell'esercizio" pari ad Euro "31.019" al "31-12-2018" e ad Euro "27.076" al "31-12-2019", senza alcuna evidente criticità dello Stato patrimoniale o del Conto economico (cfr. doc. 25); 4) è stato altresì richiesto il provvisorio Bilancio al 31/12/2020, con un "Utile di esercizio" previsto pari ad Euro 171.321,44.*

L'analisi degli estratti del conto corrente n. 000030440223 intestato a presso relativa al periodo dal 1° dicembre 2020 al 19 marzo 2021 - avente come obiettivo quello di verificare la congruità degli incassi e dei pagamenti rispetto al fatturato del periodo, riscontrare il regolare pagamento degli stipendi, analizzare eventuali concentrazioni di pagamenti su clienti e fornitori, individuare pignoramenti o sequestri non ha fornito riscontri negativi.

In data 18 marzo 2021 sono state acquisite anche le informazioni della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia, senza che emergessero esposizioni classificate come sofferenze

<sup>2</sup> Cfr anche doc. 2 della Curatela.

<sup>3</sup> Credito residuo dovuto alla sottrazione dal credito insinuato (275.361,18) della somma erogata dal garante pubblico (euro 244.564,2).



finanziatore – fattispecie di responsabilità sussumibile sotto la norma generale ex art. 2043 e per la cui ricorrenza è necessario che il soggetto danneggiato allegghi e provi tutti gli elementi costitutivi (condotta, elemento soggettivo, nesso di causa, danno evento, danno conseguenza)-dalla eccezione di nullità di un contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 co 1 c.p.c., in quanto il negozio si pone in diretto contrasto con la specifica norma penale che sanziona l'aggravamento del dissesto con operazioni gravemente colpose (art 217 L.F., ora art. 323 CCII).

7- Relativamente al secondo profilo, il Collegio richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"in tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell'art. 1418 c.c., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato"* (Cass. 18016/2018, 14234/2003), regola applicabile ad ogni fattispecie contrattuale, come nel caso del finanziamento ad impresa in dissesto, che s'inserisca, ritardandolo, nell'iter organizzativo e di progressione delle proprie scelte, già ricadenti come doveri giuridici specifici a carico dell'imprenditore, di richiedere senza indugio il proprio fallimento o comunque di non espandere le dimensioni della propria insolvenza mediante operazioni dilatorie, versando in grave colpa".<sup>4</sup>

7.1- la nullità, quindi, può essere dichiarata all'esito dell'accertamento in concreto di una condotta delittuosa sussumibile sotto la fattispecie incriminatrice invocata, dovendosi riscontrare l'elemento oggettivo, quello soggettivo, nonché le modalità di concorso del soggetto finanziatore, quale *extraneus* del reato<sup>5</sup>.

7.2 - In merito al profilo oggettivo, ritiene il Collegio che la società fallita, al momento della richiesta del finanziamento, versasse in una situazione quantomeno di crisi che avrebbe richiesto l'adozione di misure di discontinuità aziendale, idonee a tentare di risanare la situazione economico-finanziaria, e scongiurare così la probabile insolvenza.

In primo luogo, Nel luglio 2020, ha ceduto il proprio ramo d'azienda operativo alla New Business Srl, una società di nuova costituzione (giugno 2020) con capitale sociale minimo. L'operazione di cessione, ad un prezzo di €471.199,74 (di cui €433.000 valutati come avviamento), prevedeva il pagamento rateale in tre anni e l'esclusione della New Business dal subentro nei debiti relativi all'azienda ceduta; inoltre, si impegnava a procurare contratti di trasporto per un valore complessivo di €4.050.000 entro tre anni, pena una decurtazione del prezzo.

La cessione del ramo d'azienda operativo, che includeva beni e risorse essenziali per l'attività di autotrasporto ha comportato, di fatto, la spoliazione del principale asset produttivo di e la cessazione dell'attività *core*, restringendo l'attività aziendale della cedente a semplice *"gestore dei mezzi e degli autisti"*, senza tra l'altro garantire l'immissione di liquidità a breve termine (stante le condizioni inerenti al pagamento del prezzo di vendita, cui si aggiungevano precisi obblighi di *facere* in favore della società acquirente).

Al netto di ogni valutazione circa la natura latamente distrattiva di tale operazione, è chiaro che, al momento della concessione del finanziamento nell'aprile 2021, la effettiva realtà aziendale della facesse sorgere seri dubbi in ordine alla sua capacità di generare in

<sup>4</sup> Cassazione civile sez. I, 05/08/2020 n.16706.

<sup>5</sup> Cass. N. 26248 del 08/10/2024. Cfr anche Trib. Ferrara, 3 maggio 2024.



futuro flussi di cassa idonei a sostenere la continuità, non essendo chiaramente comprensibile quale fosse la sua effettiva e concreta attività imprenditoriale post cessione del luglio 2020.

Nel gennaio 2021, poi, l'assemblea della società ha approvato una delibera di riduzione del capitale sociale per perdite<sup>6</sup>, in cui evidenzia “una perdita pari a complessivi Euro 411.086,00, di cui Euro 65.455,00 riferiti ad esercizi precedenti ed Euro 345.631,00 riferiti all'esercizio in corso”, ed il capitale sociale viene ridotto da € 550.000 ad euro 200.000,0; giova specificare che nel bilancio allegato alla delibera di riduzione (aggiornato al 30 novembre 2020) viene esposto un indebitamento complessivo pari ad euro 5.009.334 (di cui ben 3.176.053 esigibili entro la fine dell'esercizio 2021), a fronte di un patrimonio netto di soli euro 200.001,0 (patrimonio netto che, dopo la riduzione del capitale per perdite, plausibilmente risulterebbe andato in cifra negativa) ed un attivo circolante totale inferiore, pari ad euro 4.606.343 (quasi esclusivamente composto da crediti verso terzi per euro 4.302.971<sup>7</sup>).

Emerge chiaramente che tali dati contabili – i quali cristallizzano la netta perdita di redditività legata all'ultimo anno di attività - espongono una realtà aziendale la cui continuità risulta *ex tabulas* compromessa, e che avrebbe richiesto puntuali e precise iniziative finalizzate a prevenire la crisi, essendo lampante la inadeguatezza dei redditi attesi a far fronte alle obbligazioni in immediata scadenza (art. 2 co 1 lett. A).

la Curatela, inoltre, evidenzia puntuali segnali di crisi, dovuti alle anomalie e incongruenze riscontrabili dalla comparazione tra il bilancio provvisorio al 31 dicembre 2020 (fornito alla finanziatrice in sede di istruttoria) e gli altri documenti contabili disponibili - indice di scarsa trasparenza e correttezza nella rappresentazione della propria situazione economico patrimoniale -, in particolare:

- a) Nel bilancio provvisorio al 31 dicembre 2020, le immobilizzazioni risultano incrementate di oltre €800.000 rispetto al bilancio al 30 novembre 2020, allegato alla delibera di riduzione del capitale per perdite; il dato è oggettivamente anomalo (in un mese una rivalutazione tale appare implausibile);
- b) Sempre nel bilancio al 31 dicembre 2020, rispetto a quanto esposto nel bilancio al 30 novembre, nel solo mese di dicembre 2020 risultano incassi di crediti per €2.436.271 e pagamenti di debiti per €2.867.752;
- c) Nel bilancio al 31 dicembre 2020 risultano, poi, ricavi per oltre due milioni di euro, mentre nel bilancio allegato alla delibera di riduzione del capitale l'ammontare dei ricavi al 30 novembre 2020 è indicato in circa soli €645.000 (risulta implausibile, in assenza di riscontri, che in un solo mese possano essere stati conseguiti ulteriori ricavi milionari).

Il finanziamento di €250.000 richiesto alla \_\_\_\_\_ quindi, integra una operazione gravemente imprudente, priva di logica imprenditoriale, che ha aggravato la crisi della Service Srl perché è stato utilizzato principalmente – come rilevato dal Curatore fallimentare - per tacitare creditori chirografari (circa € 216.671,43) senza rispettare l'ordine delle legittime cause di prelazione e senza destinare somme al pagamento di imposte o contributi scaduti; ha permesso quindi alla società, già in crisi, di procrastinare il fallimento (dichiarato in data

<sup>6</sup> Pubblicata nel registro delle imprese il 18 gennaio 2021.

<sup>7</sup> Crediti che nella nota integrativa sono riportati come esposti al “presumibile valore di realizzo”; tale condizione è necessaria, ma non sempre sufficiente per garantire una rappresentazione effettiva e corretta del dato contabile, dato che mancano i criteri concreti e specifici adottati per la stima con riferimento a ciascuna categoria di credito.



21/04/2022) e di accumulare ulteriori debiti per €1.137.816,32<sup>8</sup> da indebita prosecuzione di attività di impresa, poi insinuati al passivo fallimentare, aggravando così il dissesto complessivo.

Il tutto, in assenza di un piano di risanamento o di un *business plan* che rendesse anche solo plausibile (ex ante) il superamento dello stato di crisi, circostanza che ha reso il finanziamento un mero strumento per posticipare l'inevitabile esito liquidatorio.

**7.3-** In merito al profilo soggettivo, coglie nel senso l'argomentazione della Curatela secondo cui il finanziatore si sia imitato ad una mera verifica cartolare di dati, senza analizzare la concreta effettiva realtà aziendale da finanziare, nonché senza prendere atto di informazioni e dati agevolmente reperibili da banche dati pubbliche, risultando così – in base ad una valutazione *ex ante* ed in concreto – in grave colpa nella concessione del finanziamento.

In tema di diligenza professionale gravante sul soggetto finanziatore nella concessione di credito, il Collegio ricorda che dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, mediante la valutazione, in concreto, dell'effettivo merito creditizio, sulla scorta di informazioni adeguate e pertinenti<sup>9</sup>.

Orbene, nel caso in esame, l'opponente non ha, in primo luogo tenuto conto delle risultanze della delibera di riduzione del capitale per perdite ed annesso bilancio, sebbene fosse stata pubblicata in data 18 gennaio 2021 nel registro delle imprese, omettendo quindi quella diligenza minima consistente nella consultazione delle informazioni contenute in una banca dati pubblica e tendenzialmente completa. Risulta palese, infatti, che se il finanziatore avesse consultato i dati ivi contenuti, avrebbe agevolmente notato le palesi incongruenze contabili tra i dati pubblicati e il bilancio provvisorio fornito dalla società debitrice in sede di richiesta di finanziamento.

Stesso addebito può essere mosso con riferimento alla operazione di cessione di ramo di azienda del luglio 2020, anch'essa annotata sul registro imprese il 27/07/2020; se, infatti, non spetta al soggetto finanziatore una valutazione nel merito delle scelte imprenditoriali, lo stesso però non può certo disinteressarsi del tutto di una operazione di cessione di ramo d'azienda (avvenuta a neanche un anno di distanza), in quanto evento sicuramente impattante sulla capacità dell'impresa debitrice di produrre flussi di cassa e, quindi di ripagare il finanziamento.

Non basta a qualificare come diligente la sola consultazione di *report* contenenti giudizi di sintesi sul merito creditizio e attestanti la mancanza di specifici eventi integranti indici di difficoltà economica (come protesti o procedure esecutive), in quanto ad un soggetto altamente professionale è richiesta la verifica concreta e puntuale delle effettive condizioni finanziarie e economiche del soggetto finanziato, non potendo confidare solo su giudizi o dati aggregati di sintesi forniti da terzi (per quanto professionalmente riconosciuti nel settore del *rating*).

<sup>8</sup> Si richiama la documentazione (doc 14-16) versata dalla Curatela riguardante le domande di insinuazione al passivo pervenute; in dettaglio, è possibile notare come dal gennaio 2021 la società ha continuato a contrarre debiti per servizi e forniture, poi rimasti insoluti; già nel primo semestre del 2021, poi, la società non saldava regolarmente debiti per prestazioni di lavoro subordinato (si vedano, ad esempio, le posizioni dei dipendenti

<sup>9</sup> Cfr in parte motiva (punto 3.2.1) Cass. N. 18601/2021.



l'estratto delle movimentazioni bancarie<sup>10</sup>, richiesto dalla finanziatrice per *verificare la congruità degli incassi e dei pagamenti rispetto al fatturato del periodo, riscontrare il regolare pagamento degli stipendi, analizzare eventuali concentrazioni di pagamenti su clienti e fornitori* – è limitato ad un periodo di soli quattro mesi (di cui solo uno relativo al periodo contabile esposto dalla società nel bilancio provvisorio redatto), e non è comprensibile in base a quali dati numerici (in assoluto o in proporzione) sia stata fatta una valutazione positiva del merito creditizio.

Giova aggiungere, poi, che non è tanto lo stato di crisi o la presenza, più in generale, di una situazione di difficoltà economico-finanziaria dell'impresa a rendere imprudente la concessione di un finanziamento – sebbene tali circostanze impattino sicuramente sul grado di diligenza richiesto all'ente finanziatore in ordine alla valutazione del merito creditizio -, bensì piuttosto l'assenza di ragionevoli prospettive di risanamento (da valutare secondo una prospettiva *ex ante*) tali da rendere il finanziamento un mezzo per permettere ad un imprenditore ormai decotto di permanere "artificiosamente" sul mercato.

Nel caso di specie, appunto, il soggetto finanziatore, oltre ad ignorare le reali condizioni economiche del soggetto finanziato, ha omesso la richiesta o la verifica di piano di risanamento o di un *Business Plan* che rendesse anche solo plausibile il superamento dello stato di crisi.

**8-** Ciò posto, l'accertamento dell'avvenuto finanziamento alla società fallita quale condotta sussumibile nell'illecito penale tipico di aggravamento del dissesto con operazioni gravemente colpose è ostativo all'accoglimento della domanda di ripetizione indebita svolta in via subordinata da parte opponente, in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento, *ai fini dell'applicazione della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato*<sup>11</sup>.

Una tale soluzione si impone anche nel caso di specie vertendosi, tra l'altro, in tema di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, la quale è stata concepita dalle legge come sostegno alle imprese in difficoltà a causa della crisi pandemica, a condizione appunto che vi fossero prospettive di risanamento; viceversa, l'erogazione di finanziamenti garantiti che si risolve oggettivamente in un aggravamento del dissesto di un imprenditore – in assenza di ragionevoli prospettive di superamento della crisi - danneggia l'interesse pubblico a che le risorse pubbliche stanziare siano destinate all'effettivo scopo di garantire la continuità aziendale di imprese in difficoltà, nonché la salvaguardia del tessuto produttivo imprenditoriale.

<sup>10</sup> Cfr doc. 23 di parte opponente. L'estratto è limitato al periodo dal 01/12/2020 al 19/03/2021.

<sup>11</sup> Cassazione civile sez. I, 05/08/2020, n.16706.



**9-** Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto integralmente, risultando ogni ulteriore questione o eccezione assorbita.

**10-** la complessità degli accertamenti in fatto e la opinabilità delle questioni, anche giuridiche, rilevanti per la decisione giustificano la compensazione integrale delle spese.

**P.Q.M.**

- 1) **RIGETTA** l'opposizione;
- 2) Compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 08/01/2025.

Il Giudice Estensore  
*Dott. Stefano Aldo Tiberti*

Il Presidente  
*Dott. Stefano Brusati*

